

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

relativa ad interventi finanziari della Repubblica federale di Germania a favore dell'industria carboniera nel 1993

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(93/147/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (<sup>(1)</sup>), in particolare l'articolo 10 e l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue :

## I

Con lettera del 9 dicembre 1992, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, il governo tedesco ha notificato alla Commissione l'importo compensativo previsto per l'anno 1993, nel quadro della terza legge sull'elettricità prodotta con il carbone, nonché gli importi di compensazione sia tra bacini minerari (« Revierausgleich ») sia per il carbon fossile a basso tenore di sostanze volatili (« Ausgleich für niederflüchtige Kohle »), per l'anno 1993.

Secondo le notifiche del governo tedesco, gli importi di aiuto sono di :

- 5 100 milioni di marchi tedeschi costituiti da entrate del fondo di compensazione per l'anno 1993, corrispondenti ad un tasso di prelievo (« Kohlepfennig ») del 7,5 %, di cui 5 000 milioni di marchi tedeschi quali spese correnti per l'anno 1993 ;

(<sup>1</sup>) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

- 271,5 milioni di marchi tedeschi per l'anno 1993 destinati alla compensazione tra bacini minerari e alla compensazione per il carbone a basso tenore di materie volatili, per rispettivamente 197,6 e 73,9 milioni di marchi tedeschi.

## II

Il fondo compensativo (« Ausgleichsfonds »), iscritto nella terza legge sull'elettricità prodotta con il carbone, è destinato a compensare in parte la differenza di prezzo di 11,5 milioni di tonnellate equivalente carbone (tec) che esiste tra il carbon fossile comunitario e quello importato e quella di 23 milioni di tec che esiste tra il carbone comunitario e l'olio combustibile.

Il sistema riguarda pertanto un volume annuo di 34,5 milioni di tec di carbon fossile comunitario.

Esso rappresenta una misura connessa con la commercializzazione del carbone che, anche se non grava direttamente sui bilanci pubblici, è tuttavia finanziata da prelievi tassativamente prescritti dallo Stato.

Il sistema conferisce un vantaggio economico alle imprese dell'industria carboniera e rappresenta quindi un aiuto indiretto a favore di tale industria, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA. La Commissione deve pertanto deliberare su questa misura in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 della decisione.

Gli interventi finanziari relativi alle compensazioni tra bacini minerari e per il carbone fossile a basso tenore di sostanze volatili sono destinati a coprire in parte le minori entrate provenienti da alcune vendite di carbone di varie imprese tedesche alle centrali termiche. Secondo le informazioni fornite dal governo tedesco, la compensazione tra